

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1746

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FASSONE, MARITATI, CALVI, BRUTTI
Massimo e AYALA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2002

—————

Onorari e spese spettanti ai difensori dei collaboratori di giustizia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il recente testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) contiene, all'articolo 115, una disposizione che può produrre gravi conseguenze nella delicata materia dei collaboratori di giustizia.

In tale articolo si legge, infatti, che «l'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84».

L'articolo 82, a sua volta, al comma 1 individua le modalità con cui il magistrato liquida l'onorario e le spese osservando la tariffa professionale; il comma 2 stabilisce che «nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale».

La *ratio* dell'articolo 82 è condivisibile in linea generale, poichè i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato sono assai numerosi, e normalmente non abbisognano di un difensore operante fuori distretto; per cui è ragionevole contenere le spese erariali entro un limite che corrisponda al normale fabbisogno della difesa.

Ma tale *ratio* non vale più per la difesa dei collaboratori di giustizia. Tali difensori, infatti, per intanto, sono assai meno numerosi;

inoltre, se i collaboratori sono detenuti, si trovano ristretti in istituti o sezioni carcerarie speciali, di regola assai lontani dagli uffici giudiziari davanti ai quali devono comparire, sia come imputati, sia come testimoni o imputati di reato connesso; e se in stato di libertà, dimorano in località protette che non hanno alcuna connessione locale con la sede giudiziaria.

Ne consegue che il loro difensore deve assoggettarsi ad un numero elevatissimo di trasferte, davanti a uffici giudiziari molto spesso diversi dal distretto presso il quale è iscritto, perchè il collaboratore ammesso al programma speciale di protezione è - per assunto di legge - un soggetto che è in grado di fornire informazioni a largo raggio su molte persone, e quindi è fisiologico che egli venga poi chiamato a rispondere davanti a molteplici uffici ed in più occasioni. In base al testo unico richiamato il costo non lieve di tali trasferte non viene in alcun modo riconosciuto al difensore, e ne menoma fortemente il mandato.

Né si può pretendere che il collaboratore si scelga di volta in volta un difensore «locale», vuoi perchè è assolutamente sconsigliabile che un numero elevato di persone venga a conoscenza della località segreta nella quale il collaboratore dimora, vuoi perchè, soprattutto in uffici giudiziari di non grandi dimensioni e ubicati in luoghi ad elevata densità di criminalità organizzata, gli avvocati locali o sono incompatibili perchè difensori degli accusati, o riluttano ad assumere la difesa dei collaboratori, o sono soggetti a pesanti forme di pressione che comunque attenuano l'efficacia della loro azione difensiva.

È quindi altamente raccomandabile che sia rimosso il limite anzidetto, sotto pena della

crescente difficoltà a reperire avvocati disposti ad assumere la difesa dei collaboratori, e quindi sotto pena di una loro menomata difesa. Dal momento che l'articolo 13, comma 6, del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (l'intero articolo è stato sostituito dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, mentre il comma 6 è stato parzialmente abrogato dall'articolo 299 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) include appunto l'assistenza legale tra le forme di assistenza assicurate ai soggetti ammessi alle misure di protezione, è innegabile che questa tutela debba essere assicurata in modo confacente e non solo formale. Il non riconoscere questa esigenza porterà fatalmente ad una riduzione delle disponibilità dei difensori, e quindi ad una rarefazione delle collaborazioni, che costituiscono uno degli strumenti più utili nell'azione giudiziaria di contrasto alla criminalità organizzata.

Per fronteggiare questa evenienza si può operare in due modi. Il primo consiste nell'inserire nell'articolo 115 del citato testo unico il rimando al solo comma 1 dell'arti-

colo 82 del medesimo testo unico: in tal modo cadrebbe l'esclusione del rimborso delle spese e delle indennità di trasferta a favore dei difensori extra-distrettuali. Un secondo intervento potrebbe invece consistere nell'aggiungere un comma 2 all'articolo 115, nel quale si specifichi che al difensore del collaboratore di giustizia sono dovute altresì le spese di viaggio e quelle di vitto e pernottamento rese necessarie dall'espletamento del mandato difensivo.

Ai presentatori sembra preferibile la prima soluzione, poichè, una volta chiarito che, per questa tipologia di assistiti, la difesa comporta fisiologicamente una mobilità extra-distrettuale, è logico assimilare del tutto il difensore in esame al difensore «locale» dell'imputato ordinario.

Se mai, l'intervento modificativo può essere occasione per una precisazione che ponga un limite a taluni abusi: il rimborso delle spese, cioè, deve essere effettuato non *secundum expensas* o «a piè di lista», ma secondo una congrua diaria giornaliera, da aggiornare periodicamente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115, dopo le parole: «con le modalità previste dall'articolo 82» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

b) all'articolo 82, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La liquidazione delle spese è effettuata mediante il riconoscimento di una diaria di duecentocinquanta euro. Il Ministro della giustizia provvede annualmente, con proprio decreto, agli aggiornamenti di tale importo, che siano resi necessari dalle variazioni del costo della vita».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 600.000 euro per ciascun anno a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.